



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 dicembre 2006

LEGGE 18 DICEMBRE 2006 N.133

“INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 80 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1983 N. 15”

Art. 1

All'articolo 80 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è aggiunto il seguente comma:

“In caso di accertamento di una malattia professionale successivo al collocamento a riposo, i soggetti assicurati ai sensi della Legge 8 marzo 1927 n.7 possono esercitare l'opzione di cui al superiore secondo comma, entro i termini previsti dall'articolo 19”.

Art. 2

Il diritto di opzione introdotto con il precedente articolo 1 deve essere applicato anche a coloro che hanno accertato la malattia professionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2006/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta